

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Fiorano al Serio partecipa al capitale delle seguenti società:

Società partecipate	Quota %	ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	DURATA
SE.T.CO. SRL	0,45%	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU;	31/12/2050
UNIACQUE S.P.A	0,15%	Gestione in house del servizio idrico integrato	31/12/2050
ANITA S.R.L.	1,49%	Distribuzione gas	

		naturale	
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE SPA	1,41%	Realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche degli enti locali nell'ambito territoriale	
IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	6,74%	Promozione dell'attività sportiva e degli impianti attualmente esistenti	
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA A.r.l.		Gestione Servizi sociali sovracomunali	

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Fiorano Al Serio partecipa la Comunità Montana Valle Seriana, che, tuttavia, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SE.T.CO. SRL

Il Comune partecipa direttamente la Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. S.r.l. nella percentuale del 0,45%. E' una società a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni soci che gestisce, per il tramite della partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l., il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU. Inoltre Se.T.Co. S.r.l., per conto di parte dei comuni soci, gestisce alcuni servizi strumentali quali la manutenzione del verde e degli immobili, lo spazzamento della neve, la pulizia degli immobili, la gestione dei cimiteri, ecc... Siamo quindi in presenza di una società che gestisce sia servizi a rilevanza economica che servizi strumentali. La Società è stata costituita il 15 aprile 1997 con oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti prevalentemente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

Il capitale sociale è interamente posseduto dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

- Castione della Presolana
- Rovetta
- Cerete
- Fino del Monte
- Onore
- Songavazzo
- Consorzio acquedotto dei comuni di Piario - Villa d'Ogna e Oltressenda Alta
- Colere
- Vilminore di Scalve
- Schilpario
- Azzone
- Casnigo

- Parre
- Valbondione
- Ponte Nossa
- Cazzano Sant'Andrea
- Villa d'Ogna
- Gandellino
- Fiorano al Serio
- Colzate
- Valgoglio
- Oltressenda Alta
- Unione comuni della Presolana
- Ardesio
- Oneta
- Gromo
- Gorno
- Premolo
- Vertova

La società Setco S.r.l. è stata trasformata in seguito in una società a capitale misto pubblico – privato con scelta del socio privato con procedura ad evidenza pubblica. E' stata costituita così, la società Ge.co. S.r.l., costituita per effetto della cessione di un ramo di azienda da parte di tre società interamente controllate da una pluralità di Comuni della Provincia di Bergamo (Saab s.p.a., Setco s.r.l. e Linea Servizi s.r.l.) nonché per l'effetto della selezione di un socio privato con gara pubblica, mediante l'espletamento di una gara "a doppio oggetto", relativa non solo alla partecipazione sociale ma anche ai compiti operativi affidati al soggetto privato, con precipuo riferimento all'attività di smaltimento.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di igiene urbana è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete (art. 3-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 34, comma 23, del D. L. n. 179/2012) nonché servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un Comune.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione di Setco S.r.l. , svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione rifiuti.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 13

Risultato d'esercizio			
2011	2012	2013	al 31.10.2014
+ € 30.714,00	+ 93.837,00 euro	+ 5.767,00 euro	- 85.316,15 euro*

- tale situazione in perdita è dovuta ad alcuni contratti - sottoscritti con altri comuni soci - che si sono dimostrati non remunerativi.

Fatturato		
2011	2012	2013
+ 920.829,00 euro	+ 1.443.155,00 euro	+ 447.665,00 euro

1. a **G.Eco S.r.l.**

Se.T.Co. S.r.l. detiene una partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l., nella misura del 34,10%. Il capitale sociale è misto pubblico/privato.

Secondo quanto previsto dall'art 23bis, comma 8, D.L. 112/2008 - successivamente abrogato - che disponeva l'obbligo di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali "a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento", il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 28/02/2011 ha autorizzato l'avvio delle procedure per il conferimento del ramo d'azienda di Se.T.Co. ai fini dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la creazione di una società gestionale territoriale per il servizio pubblico locale di igiene ambientale. Il risultato di tale attività è stata la nascita di G.Eco S.r.l. nel cui capitale sociale, oltre a Se.T.Co. S.r.l. sono presenti Linea Servizi S.r.l. e SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.

Successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione di G.Eco in data 22.02.2013, è stata deliberata l'assegnazione definitiva della gara per la ricerca del partner privato al 40% alla società APRICA S.p.A. del Gruppo A2A.

In merito alla legittimità della partecipazione si rileva quanto segue:

- La società eroga un servizio pubblico di interesse generale;
- Conta un maggior numero di dipendenti rispetto agli amministratori;
- È frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni, derivando dalla fusione di più società pubbliche;
- Garantisce costi competitivi grazie all'espletamento di una gara a doppio oggetto, relativa sia alla partecipazione nel capitale sociale ma anche a compiti operativi affidati al soggetto privato, con particolare riferimento all'attività di smaltimento.

Nel caso, sopra prospettato, in cui l'Amministrazione Comunale intendesse cedere le proprie quote di Se.T.Co. S.r.l. per impossibilità di realizzare il piano di sviluppo, sarà opportuno chiedere la conversione della propria quota di Se.T.Co. S.r.l. in quote di G.Eco. S.r.l. per trasformare la partecipazione da indiretta a diretta e garantire la prosecuzione dell'affidamento del servizio di igiene ambientale.

Di seguito i dati di bilancio degli ultimi 3 esercizi

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 10.171	€ 45.389	€ 299.602

Fatturato		
2011	2012	2013
-----	€ 18.731.094	€ 20.546.566

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 127

1. b VALCAVALLINA SERVIZI S.R.L.

Se.T.Co. S.r.l. detiene una partecipazione indiretta in Valcavallina Servizi S.r.l., nella misura del 10,157%. Il capitale sociale è misto pubblico/privato.

Secondo quanto previsto dall'art 3, commi 27 e seguenti della Legge 24.12.2007, n. 244 (divieto di mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali), l'assemblea dei soci di Se.T.Co. S.r.l. ha approvato la dismissione delle quote, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di avviare la procedura ad evidenza pubblica, la quale si è conclusa in data 19 maggio 2014 è andata deserta.

Le possibilità, a fronte dell'esito della gara deserta, sono di:

- indire una nuova gara attraverso una procedura ristretta, eventualmente abbassando la base di gara onde rendere più appetibile la partecipazione;
- indire una nuova procedura aperta, sempre con l'eventualità di una base d'asta diminuita, in ogni caso, attraverso una stima;
- avviare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara;

In ogni caso, in ciascuna delle ipotesi suddette, dovranno essere garantiti i diritti di prelazione previsti statutariamente.

Rimane confermata la necessità di cedere la quota, per cui il Comune di Fiosano al Serio chiederà di proseguire con una delle sopra ipotizzate procedure di gara.

Di seguito i dati di bilancio degli ultimi 3 esercizi:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 126.136	+ 214.564	+ 103.888

Fatturato		
2011	2012	2013
7.200.673	6.846.294	6.934.994

2. UNIACQUE S.P.A.

Il Comune di Fiorano al Serio partecipa ad Uniacque S.p.a nella percentuale dell'0,15%.

La Società venne istituita nel 2006 in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30 maggio 2006.

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

In merito alla legittimità della partecipazione si rileva quanto segue:

- La società eroga un servizio pubblico di interesse generale;
- Conta un maggior numero di dipendenti (306) rispetto agli amministratori (5);
- È frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni, derivando dalla fusione di più società pubbliche;
- La riduzione dei costi di funzionamento verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di un'apposita relazione in merito - lettera e), comma 611, art. 1 della Legge 190/2014;

Di seguito i dati di bilancio degli ultimi 3 esercizi:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
2.856.164	2.714.883	14.701.226

Fatturato		
2011	2012	2013
60.018.940	66.046.395	95.140.020

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione in Uniacque S.p.a. poiché, svolge la medesima, per quanto sopra detto, attività connesse al servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune quali la gestione del ciclo integrato delle acque (ed in particolare collettamento depurazione trattamento acque, progettazione costruzione e manutenzione di impianti e collettori fognari).

3. ANITA S.R.L.

La società Anita S.r.l., con sede legale a Nembro (BG) via Lombardia 27 è una società, a totale partecipazione pubblica, costituita nell'anno 2009 quale holding per la gestione delle partecipazioni di alcuni enti locali della provincia di Bergamo nella società Unigas distribuzione S.r.l., (tra cui il Comune scrivente), affidataria del servizio di distribuzione del gas metano. Anita S.r.l. è stata individuata quale «strumento imprescindibile» degli enti locali soci di Unigas Distribuzione s.r.l. al fine di assicurare agli stessi «l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati da UNIGAS» nonché al fine di «preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di UNIGAS».

L'attività prevalente svolta è la seguente: attività di natura finanziaria finalizzata all'assunzione e gestione di partecipazioni in società od enti che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale.

Il Comune di Fiorano al Serio detiene una quota di partecipazione pari allo 1,49%

L'articolo 3 dello Statuto della Società recita *“La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli Enti locali, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi d'interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli Enti locali. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le partecipazioni che la società potrà assumere figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale (ivi compreso il trasporto regionale) del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie, nonché della vendita di gas naturale, o di altra specie, come pure di energia elettrica e delle reti di comunicazione elettroniche.”*

Venendo alla verifica della legittimità del mantenimento della partecipazione, si precisa che: La società, svolge “attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socioeconomiche del territorio”. A tal proposito la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, precisa che secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 164/2000 “L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio (...)” - lettera a), comma 611, art. 1 della Legge 190/2014.

Anita S.r.l., alla data dell'ultimo bilancio disponibile (30.06.2014), risultava avere n. 3 amministratori e n. 1 dipendente. Le ragioni per cui il consiglio di amministrazione è composto da 3 persone è da ricercarsi nel bisogno di rappresentatività dei territori dei comuni che fanno capo ad Anita: le valli, la città e l'hinterland e la bassa bergamasca. Inoltre, la natura di holding di Anita, che gestisce di fatto esclusivamente una partecipazione societaria, è la ragione per cui la società non necessita di personale, se non quello attualmente in forza - lettera b) comma 611, art. 1 della Legge 190/2014;

Si riportano, per maggior completezza ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 1

Risultato d'esercizio

Risultato d'esercizio – Utile (perdita) di esercizio		
2011	2012	2013
+ 3.036.104,00=	+ 672.994,00=	- 126.055,00*

*La perdita registrata è stata coperta interamente mediante utilizzo della riserva di conferimento.

Fatturato		
30/06/2012	30/06/2013	30/06/2014
o	365.303	265.995

3.a UNIGAS DISTRIBUZIONE S.R.L.

Ad oggi, Unigas Distribuzione S.r.l. è partecipata dalla holding Anita S.r.l. per il 51,1352% e da Ascopiave S.p.A. per il 48,8648%. Ascopiave S.p.A. è stato individuato mediante gara per la selezione del partner industriale strategico. Unigas è tenuta al vincolo della maggioranza assoluta di capitale pubblico, diretto ed indiretto, di Enti locali. Ha per oggetto sociale la distribuzione del gas metano garantendo lo sviluppo delle infrastrutture con l'incremento della domanda e l'evoluzione del mercato. In particolare, alla data del 31.12.2013, la società garantisce la distribuzione di gas metano in 32 comuni per 94.761 utenti finali serviti e 163.118.845 volumi di gas distribuiti (smc). La rete di distribuzione si estende per 1.026,50 km.

In merito alla legittimità della partecipazione si rileva quanto segue:

- La società eroga un servizio pubblico di interesse generale;
- Conta un maggior numero di dipendenti (45) rispetto agli amministratori (5);
- È frutto di un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni, derivando dalla fusione di più società pubbliche;
- Garantisce costi competitivi grazie all'espletamento di una gara a doppio oggetto, relativa sia alla partecipazione nel capitale sociale ma anche a compiti operativi affidati al soggetto privato.

Di seguito i dati di bilancio degli ultimi 3 esercizi:

Risultato d'esercizio – Utile (perdita) di esercizio		
2011	2012	2013
6.686.917=	1.456.184=	1.519.162

Fatturato		
2011	2012	2013
13.351.026	13.366.118	12.895.311

4. CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE SPA

Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna 21. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La ex Comunità Montana Valle Seriana di Albino, prima della legge finanziaria 1986 che disponeva l'obbligatorietà dei Consorzi tra comuni per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e relativi collettamenti, ha esercitato funzioni paraconsortili in materia. Ha attivato la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue e relativi collettamenti della Val Gandino, realizzato l'impianto di depurazione e collettamenti della Valle Seriana. Con la nascita della società Uniacque Spa per l'intera Provincia di Bergamo la gestione è passata dal Consorzio intercomunale alla società stessa per volontà dei Comuni ed in ottemperanza alla legislazione vigente. Il Consorzio ha continuato a vivere quale soggetto proprietario degli impianti che, una volta ultimati dalla Comunità Montana, erano stati trasferiti al Consorzio stesso. Il Consorzio si è trasformato in Società per azioni, con la riunione del Consorzio Val Gandino e Consorzio Valle Seriana, andando ad assumere la denominazione attuale con funzioni estese a tutte le attività ambientali dei comuni.

Attualmente sono in corso le procedure per giungere ad una incorporazione della società Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana Spa nella società Uniacque Spa.

Il Comune di Fiorano Al Serio, valuterà a breve le eventuali azioni da intraprendere in merito.

Al momento opportuno si sottoporranno al Consiglio Comunale gli atti di sua competenza necessari per l'assunzione delle decisioni relative. La riduzione dei costi di funzionamento verrà posta all'attenzione dell'assemblea societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di un'apposita relazione in merito - lettera e), comma 611, art. 1 della Legge 190/2014.

5. IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.

Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna s.n.. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana per un numero di 10 comuni, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale, Gianni Radici e dalla sua famiglia. Si tratta di una società che, con contratto del 14/01/2002, è stata affidata ad un gestore privato dietro versamento di un canone di concessione. La società risulta attualmente in attivo per euro 3.523,00 nel 2013 e 3250,00 nel 2014. Gli amministratori non conseguono alcun compenso. Si ritiene giustificata la partecipazione societaria in considerazione del valore sociale rappresentato dall'impianto che in caso contrario rischierebbe di non essere più in grado di garantire il servizio. La società, peraltro, rientra nel caso regolato dalla lettera b) dell'articolo 611 della legge 190/2014 e, quindi, si pone la necessità di valutare se sussistano altre forme di gestione di tale complesso impiantistico, atteso che, in realtà, la società non provvede alla gestione diretta degli impianti, limitandosi a svolgere le funzioni di "proprietaria".

Gli impianti sono stati concessi in gestione a terzi mediante la forma dell'affitto d'azienda ed attualmente stanno per essere concessi a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Si ritiene opportuno procedere quanto prima un raffronto tra i costi ed i benefici del mantenimento in essere della società, valutando altresì la possibile messa in liquidazione della società con contestuale trasferimento della proprietà degli impianti ai Comuni e gestione degli stessi (intesa come sola gestione patrimoniale) mediante convenzione.

La riduzione dei costi di funzionamento verrà, comunque, posta all'attenzione dell'assemblea

societaria, previa richiesta al consiglio di amministrazione di un'apposita relazione in merito - lettera e), comma 611, art. 1 della Legge 190/2014

6. SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA A.R.L.

La Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a r. l. è una società che gestisce i servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00) approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione. I soci sono solo pubblici e sono i 18 comuni che gestiscono i servizi sociali a mezzo della società e la Comunità Montana Valle Seriana.

Per disposizione regionale i servizi sociali previsti dalla Legge 328/2000 devono essere gestiti in forma associata e pertanto i 18 comuni hanno ritenuto di sottoscrivere una convenzione, alla quale partecipa anche la Comunità Montana Valle Seriana, in forza della quale hanno designato quale ente capofila dell'Ambito il Comune di Albino. L'assemblea dell'Ambito ed i Comuni partecipanti hanno poi deciso di costituire la società in questione con la funzione di gestire i servizi sociali di competenza del Distretto (o Ambito) sociale.

L'individuazione dei comuni appartenenti al Distretto (o Ambito) sociale è di competenza della Regione Lombardia e si tratta pertanto di una scelta vincolata da parte dei comuni aderenti. Non si ritiene possibile effettuare alcuna operazione di razionalizzazione che possa determinare un risparmio di spesa in quanto la società svolge esclusivamente l'attività all'interno dell'ambito sociale previsto dal piano di zona ed i suoi amministratori non percepiscono alcun compenso